



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 2 agosto 2012

Prot. 4587/AP/dr

Al Signor Presidente
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Oristano
Via D. Petri n. 9/A
09170 - ORISTANO

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 - relazione paesaggistica - competenze professionali.

Rispondiamo alla Vostra e-mail del 1 agosto 2012 in merito ad un quesito, posto da un Vostro iscritto, in riferimento alla competenza alla sottoscrizione della relazione paesaggistica, resa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 42/2004, di un perito industriale, “citando anche i riferimenti normativi”.

Si premette che l'**art. 146 D. Lgs. 42/2004** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della L.6/07/2002 n. 137*), come successivamente modificato, da ultimo dal D.L. 70/2011 convertito in Legge 106/2011, definisce la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Ciò premesso, si può considerare la questione in oggetto, prendendo a riferimento il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 dicembre 2005 (pubb. in Gazz. Uff. n. 25 del 31 gennaio 2006), recante “*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004*”, in vigore dal 31 luglio 2006. Con questo DPCM sono definiti le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della RELAZIONE PAESAGGISTICA, che deve sempre accompagnare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel caso di interventi edilizi su immobili assoggettati a vincolo paesaggistico.

Ebbene, ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, **la Relazione Paesaggistica costituisce strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento**. Sicché la documentazione tecnica a corredo della Relazione prevede anche elaborati di progetto, a diverse scale di rappresentazione, che devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico, tenuto conto che la Relazione costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Codice dei Beni Culturali e per il Paesaggio.

Pertanto, visti i contenuti e le finalità della Relazione Paesaggistica, costituendo essa stessa parte integrante del progetto di intervento, **è ragionevole concludere che anche questa debba essere redatta dallo stesso autore del progetto**.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)